

- **Modalità di calcolo:** acconto pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni comunali spettanti nei dodici mesi dell'anno 2010; saldo a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2011.
- Il pagamento deve essere effettuato **con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Qualora l'imposta annua risulti inferiore ad € 5,00 non è dovuto alcun versamento.**

- **RIVALUTAZIONE RENDITE CATASTALI: 5%**
- **RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALI: 25%**

➤ **SCADENZE:**

- **VERSAMENTI: 16 GIUGNO 2011 – 16 DICEMBRE 2011**

da effettuarsi con bollettino postale sul c/c n. 11590536 intestato a "Comune di Poggibonsi – ICI" , oppure mediante Modello F24.

E' inoltre possibile sia il pagamento tramite bancomat presso i ns. Uffici Tributi ed URP che quello on-line con accesso dal sito:

www.comune.poggibonsi.si.it


- **DENUNCIA PER VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2010**

Deve essere presentata mediante apposito modello ministeriale (disponibile presso gli Uffici Tributi e U.R.P.) entro la scadenza prevista per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione dei redditi 2010.

E' obbligatoria nel caso in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui le modificazioni non sono immediatamente fruibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. Ciò comporta che non deve essere presentata la dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure del modello unico informatico (MUI), obbligatoriamente in uso da parte dei notai dal 01.06.07. Non devono perciò essere dichiarate le variazioni conseguenti ad atti di compravendita di immobili o di cessazione e costituzione dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, intervenuti dopo tale data.

Resta invece l'obbligo dichiarativo quando gli immobili:

- godono delle riduzioni di cui al comma1 artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 504/1992 (fabbricati inagibili o inabitabili e terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale)
- sono stati oggetto di locazione finanziaria
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un'area fabbricabile
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- sono assegnati a soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa), in via provvisoria
- l'immobile ha perso o acquistato il diritto all'esenzione ICI, oppure ha acquistato o perso le caratteristiche di ruralità
- sono stati oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA)
- sono di interesse storico o artistico
- sono stati oggetto di vendita all'asta giudiziaria oppure di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa



COMUNE DI POGGIBONSI

Provincia di Siena
SERVIZIO ENTRATE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ALIQUOTE 2011

TIPOLOGIA	ALIQUOTE 2010 (Delibera C.C. n. 15 del 25.02.2010)	ALIQUOTE 2011 (Delibera C.C. n. 13 del 07.03.2011)
Terreni soggetti a pagamento, aree edificabili e unità immobiliari ad eccezione dei casi previsti nei riquadri che seguono	6 per mille	6 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	- 5 per mille SE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 - ESENTE (D.L. N. 93/2008) NEGLI ALTRI CASI	- 5 per mille SE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 - ESENTE (D.L. N. 93/2008) NEGLI ALTRI CASI
Detrazione per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali soggette all'imposta	€ 103,29	€ 103,29
Fabbricati pertinenziali all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	ESENTI PER EFFETTO DEL D.L. N. 93 DEL 21.05.2008 <u>LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITA'</u>	ESENTI PER EFFETTO DEL D.L. N. 93 DEL 21.05.2008 <u>LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITA'</u>
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE PER EFFETTO DEL D.L. N. 93/2008 PURCHE' NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9	ESENTE PER EFFETTO DEL D.L. N. 93/2008 PURCHE' NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9
Abitazione (e relativa pertinenza) concessa ad uso gratuito, da parte di chi è pieno proprietario, a parenti entro il 1° grado (genitori/figli), che non possiedano quote parti dell'immobile oggetto di comodato e che vi risultino residenti anagraficamente	5 per mille	5 per mille
Abitazioni locatae a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5)	5 per mille	5 per mille
Abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 Legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato)	5 per mille Detrazione € 103,29	5 per mille Nessuna detrazione
<u>Abitazioni locatae, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2010 secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 L. 431/1998 (canone concordato) a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5)</u>	5 per mille Detrazione € 180,75	5 per mille Nessuna detrazione
Alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, ai sensi art. 1 Legge n. 431/1998	5 per mille Detrazione € 180,75	5 per mille Nessuna detrazione
Locali ad uso abitativo per i quali non risulti essere stato stipulato nessun contratto regolarmente registrato, per un periodo non superiore a 2 anni	7 per mille	7 per mille
Locali ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni	9 per mille	9 per mille